

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Provincia di Caserta



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE Nominato con D.P.R. del 10.11.2020

DELIBERA N. 3 DEL 15.12.2020

OGGETTO: GESTIONE FONDI VINCOLATI– APPROVAZIONE LINEE GUIDA.

Premesso

- che il Comune di Valle di Maddaloni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/07/2020, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 10/11/2020 è stato nominato il dott. Carlo Picone Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che a seguito della notifica del detto D.P.R., il Commissario Straordinario di liquidazione in data 16/11/2020 si è insediato presso la sede comunale;

Considerato che

ai sensi dell'art. 254, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, con propria deliberazione n. 1 del 16.11.2020 si è stabilito di dare avviso dell'avvio della procedura della rilevazione della massa passiva invitando i creditori a presentare, entro il termine di giorni 60, istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Valle di Maddaloni;

Richiamati:

- l'art.252, comma 4, del TUEL, in base al quale *"l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato "*, quindi nel caso del dissesto di Valle di Maddaloni entro il 31 dicembre 2019;
- l'art.255, comma 10, del TUEL che stabilisce che *"Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui*



attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206 ";

- *l'art.36 del D.L. 50 del 24.4.2017, convertito in legge 21.6.2017, n.96 che prevede:
 1. "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*
- 2. *L' amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
- 3. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".*

- *L'Atto di orientamento ex art.154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, del Ministero dell'Interno- Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli Enti locali, sulla gestione dei fondi vincolati negli Enti in dissesto finanziario, emanato in data 26.10.2018, che si può riassumere nelle seguenti argomentazioni:
 1. *"il tenore letterale del citato articolo 36 esprime un contenuto dispositivo sostanzialmente lacunoso sotto il profilo della effettiva e concreta attività di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati rispetto alla "ordinaria " massa debitoria ";*
 2. *"Non risultano, in particolare, indicati strumenti operativi puntuali per stabilire il modo della "rilevazione " e della "liquidazione " delle suddette partite, né esistono prassi e/ o criteri direttivi utili a consentire all'Ente, una compiuta e condivisa conoscenza sugli sviluppi gestionali della specifica attività dell'OSL nella movimentazione delle partite vincolate";*
 3. *"La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati, di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento";*
 4. *Il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale , concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente."**



- *L'art.42, comma 5, del D. Lgs .118/2011 che recita testualmente: "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*
 - 1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
 - 2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 - 3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;*
 - 4. derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione ".*

Considerato che la Circolare del Ministero dell' Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *"le spese che gravano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse";*

Che la predetta Circolare chiarisce, inoltre, che *"La competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perchè trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge".*

Ritenuto che i criteri individuati dalla citata Circolare ministeriale n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto emanati in attuazione della previgente normativa che affidava all'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

Che la stessa Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, nel parere reso con nota prot.91410 del 24.7.2017 alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caserta, ha sostanzialmente fatto propri tali criteri;

Visti

- il titolo VIII, cap. II e III del D.lgs.267/2000;
- il D.P.R. n.378/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 20.9.1993 n. F.L. 21/93;



Ritenuto di dover definire, in termini generali, le procedure che questo OSL dovrà tenere di fronte ad istanze relative a crediti a valere sulle gestioni vincolate, stante la complessità della gestione di tali fondi;

Considerato che sarà comunque opportuno valutare, per ogni singolo caso, la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente della citata circolare ministeriale, consentono il pagamento delle spese relative alla gestione vincolata, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione,

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

1. Di approvare le seguenti linee guida relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi inerenti:
 - I titolari di crediti relativi a fondi a gestione vincolata devono in ogni caso fare istanza di pagamento, usando i modelli e seguendo le procedure definite nella deliberazione di questo OSL n. 01/2020;
 - Tali istanze saranno istruite dagli uffici comunali competenti dell'Ente secondo la medesima procedura prevista per le istanze ordinarie;
 - L'OSL si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per la verifica degli atti giustificativi della spesa e procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione degli ordinativi di pagamento, come già avviene per le istanze ordinarie;
 - In presenza di un'istanza di pagamento di un credito a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili nelle casse comunali, l'Organo Straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad effettuare il relativo pagamento;
 - In presenza di un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi a destinazione vincolata da riscuotere, previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'Organo Straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad effettuare il relativo pagamento;
 - In presenza di un'istanza di pagamento di un credito a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili nelle casse comunali e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'Organo Straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate e acquisite dall'Ente, non potendo far gravare l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria;
 - In tutti gli altri casi, identificabili come debiti fuori bilancio, di cui all'art.194 del TUEL, afferenti alla

- gestione vincolata, si procederà a definire le partite debitorie in via transattiva, sentiti i creditori;
2. di disporre che copia della presente deliberazione, immediatamente eseguibile, sia rimessa al Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori ed al Revisore dei Conti, per ogni conseguenza ed effetto di legge;
 3. di trasmettere altresì, il presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - Risanamento Enti Dissestati – Roma, al Prefetto di Caserta, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania-Napoli.

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24.08.1993, n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(dott. Carlo Picone)

